

DELIBERAZIONE 17 DICEMBRE 2024

570/2024/R/IDR

INDIVIDUAZIONE DEL MIX TEORICO DI ACQUISTO PER LA DEFINIZIONE DEL COSTO DI RIFERIMENTO DELL'ENERGIA ELETTRICA, AI FINI DEL CALCOLO DEI CONGUAGLI AFFERENTI ALL'ENERGIA ELETTRICA PER L'ANNUALITÀ 2027, SECONDO QUANTO PREVISTO DAL METODO TARIFFARIO IDRICO MTI-4

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1321^a riunione del 17 dicembre 2024

VISTI:

- la direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale” (di seguito: d.lgs. 152/06);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità” (di seguito: legge 481/95);
- il decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, recante “Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia”, come convertito nella legge 12 luglio 2011, n. 106;
- il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante “Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici”, come convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214 (di seguito: decreto-legge 201/11) e, in particolare, l'articolo 21;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012 (di seguito: d.P.C.M. 20 luglio 2012), recante “Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214”;
- il documento per la consultazione dell'Autorità 3 ottobre 2023, 442/2023/R/IDR, recante “Metodo tariffario idrico per il quarto periodo regolatorio (MTI-4). Inquadramento generale e linee d'intervento” (di seguito: documento per la consultazione 442/2023/R/IDR);
- il documento per la consultazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 21 novembre 2023, 543/2023/R/IDR, recante “Metodo tariffario idrico per il quarto periodo regolatorio (MTI-4). Orientamenti finali” (di seguito: documento per la consultazione 543/2023/R/IDR);
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2023, 639/2023/R/IDR (di seguito: deliberazione 639/2023/R/IDR), recante “Approvazione del metodo tariffario idrico

per il quarto periodo regolatorio (MTI-4)”, e il relativo Allegato A (di seguito: MTI-4);

- la determina 26 marzo 2024, 1/2024-DTAC, recante “Definizione delle procedure per la raccolta dei dati tecnici e tariffari, nonché degli schemi tipo per la relazione di accompagnamento al programma degli interventi e alla predisposizione tariffaria per il quarto periodo regolatorio 2024-2029, ai sensi delle deliberazioni 917/2017/R/IDR, 637/2023/R/IDR e 639/2023/R/IDR”;
- la comunicazione (prot. Autorità 83156 del 27 novembre 2024), recante “Richiesta di informazioni ai fini dell’individuazione del mix teorico di acquisto per la definizione del costo di riferimento dell’energia elettrica”, trasmessa all’Autorità agli Enti di governo dell’ambito e agli altri soggetti competenti, nonché i conseguenti riscontri pervenuti.

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 1, comma 1, della legge 481/95, prevede che l’Autorità debba perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, *“la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell’efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (...) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull’intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori (...)”*;
- l’articolo 21, commi 13 e 19, del decreto-legge 201/11 ha trasferito all’Autorità *“le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici”*, all’uopo precisando che tali funzioni *“vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all’Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481”*;
- l’articolo 154, comma 4, del d.lgs. 152/06, dispone che *“il soggetto competente, al fine della redazione del piano economico-finanziario di cui all’articolo 149, comma 1, lettera d), predisporre la tariffa di base, nell’osservanza del metodo tariffario di cui all’articolo 10, comma 14, lettera d), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e la trasmette per l’approvazione all’Autorità (...)”*;
- l’articolo 3, comma 1, del d.P.C.M. 20 luglio 2012, specificando le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici trasferite all’Autorità, precisa che la medesima Autorità:
 - *“definisce le componenti di costo - inclusi i costi finanziari degli investimenti e della gestione - per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali, per i vari settori di impiego (...)”* (lettera c);
 - *“predisporre e rivede periodicamente il metodo tariffario per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (...), sulla base del riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio sostenuti dai gestori (...)”* (lettera d);

- “*approva le tariffe del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (...), proposte dal soggetto competente sulla base del piano di ambito di cui all'art. 149 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152, impartendo, a pena d'inefficacia prescrizioni (...)*” (lettera f).

CONSIDERATO CHE:

- a seguito di un ampio processo partecipativo nell'ambito del quale sono stati raccolti i contributi degli *stakeholder* in ordine agli orientamenti illustrati nei documenti per la consultazione 442/2023/R/IDR e 543/2023/R/IDR, con deliberazione 639/2023/R/IDR, l'Autorità ha approvato il Metodo Tariffario Idrico per il quarto periodo regolatorio 2024-2029 (MTI-4), prevedendo, per quanto di interesse in questa sede:
 - un aggiornamento della trattazione della componente a copertura del costo di energia elettrica, in grado di tenere conto sia dell'evoluzione delle condizioni nei mercati, sia della dimensione gestionale e delle caratteristiche tecniche di produzione dei servizi idrici e che - alla luce della molteplicità delle possibili *policy* di acquisto, nonché della perdurante volatilità nei mercati di approvvigionamento - consideri anche i possibili effetti conseguenti a una dispersione di valori rispetto al *benchmark*, attraverso un congruo intervallo di tolleranza;
 - un'estensione dell'approccio già adottato nel precedente periodo regolatorio per valorizzare interventi per la sostenibilità energetica e ambientale e la resilienza a fronte del *Climate Change*, al fine di potenziarne l'efficacia, anche disciplinando un primo impiego delle risorse del Fondo per la promozione dell'innovazione per favorire tra l'altro (tramite l'attribuzione di premialità) la riduzione delle quantità di energia elettrica acquistata (incentivando il risparmio energetico e/o l'autoproduzione di energia).

CONSIDERATO CHE:

- più in particolare, con riguardo alla definizione dei costi di energia elettrica, con la richiamata deliberazione 639/2023/R/IDR, l'Autorità ha definito una disciplina volta a:
 - mitigare i rischi delle scelte di approvvigionamento effettuate dagli operatori, attraverso il riconoscimento di un costo per l'acquisto di energia elettrica nell'anno (*a*) pari a quello sostenuto nei due anni precedenti, con la precisazione che in sede di conguaglio dell'anno (*a* + 2) verrà adottata una trattazione degli oneri in questione tale da assicurare che detto costo non risulti superiore a un *benchmark* (incrementato del 15%) che tenga conto dei costi - riferiti al medesimo anno (*a*) - relativi a un *mix* teorico di acquisto, ipotizzando inizialmente, ossia ai fini del calcolo del conguaglio del 2026 (sulla base della distribuzione dei consumi di energia elettrica per tipologia di contratto risultanti da studi di settore) una incidenza pari al 70% per i prezzi variabili e al 30% per quelli fissi, con

- aggiornamenti per le annualità successive;
- rafforzare gli incentivi all'autoproduzione di energia elettrica da parte dei gestori del servizio idrico, introducendo la possibilità di valorizzarne il costo nell'ambito della componente a copertura dei costi energetici, a condizione che i costi di produzione associati, ivi compresi quelli di capitale, non trovino copertura in altre componenti tariffarie;
- incentivare il risparmio della quantità di energia complessivamente impiegata per la gestione del servizio idrico integrato, mediante un fattore di *sharing* in funzione del risparmio energetico conseguito dall'operatore;
- al comma 28.1 del MTI-4, nell'ambito della disciplina delle componenti a conguaglio, è stato, dunque, definito il $Benchmark_{EE}^{a-2}$ come “il costo di riferimento che tiene conto dei costi, sostenuti nell'anno ($a - 2$), relativi a un mix teorico di acquisto”, esplicitando che “ai fini del calcolo dei conguagli per l'annualità 2026, $Benchmark_{EE}^{a-2}$ è definito tenuto conto di una incidenza pari al 70% dei prezzi variabili e al 30% di quelli fissi (...). Il valore del $Benchmark_{EE}^{a-2}$ è calcolato dall'Autorità sulla base del costo sostenuto da ciascun gestore i , escludendo dalla valutazione i gestori che hanno acquistato energia elettrica in regime di salvaguardia per più di 4 mesi”;
- al medesimo comma 28.1 del MTI-4 è stato, poi, precisato che “per gli anni successivi [al 2026], i pesi da attribuire ai prezzi fissi e ai prezzi variabili sono definiti con successivi provvedimenti (...)”.

CONSIDERATO CHE:

- al fine di individuare il *mix* teorico di acquisto da considerare per il calcolo dei conguagli per l'annualità 2027, l'Autorità ha, dunque, proceduto a richiedere agli Enti di governo dell'ambito e agli altri soggetti competenti di indicare, per ciascuna gestione operante sul territorio di pertinenza, la tipologia di contratto sottoscritto per la fornitura elettrica relativa al 2024, corredando l'informazione in particolare con i dati preliminari afferenti alla quantità di energia elettrica acquistata riferita ai primi tre trimestri del 2024;
- alla citata richiesta di informazioni è stato fornito riscontro con riferimento a 143 gestori (che erogano il servizio a oltre 48 milioni di abitanti); tra i richiamati operatori se ne sono rinvenuti 14 (per una popolazione servita di circa 1,6 milioni di abitanti) che, per il 2024, hanno già acquistato energia elettrica in regime di salvaguardia per più di 4 mesi, i quali sono stati esclusi dalla valutazione;
- dalla ricognizione condotta in ordine alla distribuzione dei consumi di energia elettrica per tipologia di contratto, è emersa una incidenza approssimabile - in ragione di una quota non trascurabile di contratti cosiddetti “misti” - al 90% per i prezzi variabili e al 10% per quelli fissi.

RITENUTO CHE:

- alla luce del meccanismo introdotto nel MTI-4 allo scopo di mitigare i rischi delle scelte di approvvigionamento di energia elettrica effettuate dagli operatori, sia opportuno determinare il *mix* teorico di acquisto da considerare per il calcolo dei conguagli per l'annualità 2027, affinché lo stesso possa orientare le politiche di acquisto dei gestori per la fornitura elettrica del 2025;
- sulla base della distribuzione dei consumi di energia elettrica per tipologia di contratto risultanti dalla ricognizione all'uopo condotta dall'Autorità nel mese di dicembre 2024, sia dunque opportuno individuare, ai fini del calcolo dei conguagli afferenti all'energia elettrica per l'annualità 2027, una incidenza pari al 90% per i prezzi variabili e al 10% per quelli fissi;
- conseguentemente, sia necessario recepire i citati pesi da attribuire ai prezzi variabili e ai prezzi fissi (ai fini della definizione di $Benchmark_{EE}^{a-2}$) nel MTI-4

DELIBERA

1. ai sensi di quanto previsto dal comma 28.1 dell'Allegato A alla deliberazione 639/2023/R/IDR, di individuare, ai fini del calcolo dei conguagli afferenti all'energia elettrica per l'annualità 2027, una incidenza pari al 90% per i prezzi variabili e al 10% per quelli fissi;
2. di recepire nel MTI-4 i pesi di cui al punto 1. da attribuire ai prezzi variabili e ai prezzi fissi, riformulando la definizione di $Benchmark_{EE}^{a-2}$ di cui al comma 28.1 del medesimo provvedimento come segue:
“ $Benchmark_{EE}^{a-2}$ è il costo di riferimento che tiene conto dei costi, sostenuti nell'anno $(a - 2)$, relativi a un mix teorico di acquisto. Ai fini del calcolo dei conguagli per l'annualità 2026, $Benchmark_{EE}^{a-2}$ è definito tenuto conto di una incidenza pari al 70% dei prezzi unitari variabili e al 30% di quelli unitari fissi e, ai fini del calcolo dei conguagli per l'annualità 2027, rispettivamente pari al 90% e al 10%. Per gli anni a seguire, i pesi da attribuire ai prezzi unitari fissi e ai prezzi unitari variabili sono definiti con successivi provvedimenti. Il valore del $Benchmark_{EE}^{a-2}$ è calcolato dall'Autorità sulla base del costo sostenuto da ciascun gestore i, escludendo dalla valutazione i gestori che hanno acquistato energia elettrica in regime di salvaguardia per più di 4 mesi”;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

17 dicembre 2024

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini